



COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Servizio di rif.: *RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI*

LEGALI

Numero proposta: 23

N. 16

del **17/02/2021**

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ART. 1 COMMI 816 SS L. 160/2019 – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI – ART. 1 COMMI 838 SS I. 160/2019- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE- ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 09:30 nella civica residenza di Pino Torinese si è riunita la Giunta comunale per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si è svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale".

Si dà atto che risultano presenti presso la sede istituzionale: il Sindaco TOSI Alessandra, che assume la presidenza e il Segretario Generale Dott. PALERMITI Daniele, anche in qualità di verbalizzante.

Sono presenti, altresì, in videoconferenza i seguenti amministratori in carica: PELLEGRINI Paolo, CONCAS Marcello, PIANA Caterina, RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio.

Il Presidente, constatato il numero legale, invita la Giunta all'esame e alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto secondo la proposta allegata.

Terminati gli interventi la proposta è messa in votazione:

con voti 5 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi nelle forme di Legge, la Giunta comunale Delibera di Approvare la proposta che segue.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL PRESIDENTE
TOSI Alessandra
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
PALERMITI Daniele
(firmato digitalmente)

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ART. 1 COMMI 816 SS L. 160/2019 -

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI - ART. 1 COMMI 838 SS L. 160/2019-

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE- ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 160/2019 e in particolare i seguenti commi:

- *816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8 C.d.S., limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- *837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, in forza del quale

- *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che:

- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale deve prevedere:
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Richiamata ora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 assunta in data 29/1/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamati gli artt. 5 e 35 del citato Regolamento laddove si prevede che la Giunta Comunale approvi annualmente le tariffe del canone unico e i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria e si precisa che qualora la deliberazione non sia assunta entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione si intendono prorogate le tariffe e i coefficienti deliberati per l'anno precedente;

Richiamata altresì la deliberazione CC n. 6 del 29/1/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali e in particolare l'art. 8 comma 3 il quale attribuisce alla Giunta la competenza ad aggiornare annualmente le tariffe e i coefficienti per la determinazione del canone nei limiti previsti dalla legge;

Richiamati

– I commi 817 e 820 dell'art. 1 L. 160/2019:

- *817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- *820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.*

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di previsione 2021/2023, al 31 gennaio 2021;

- il D.M. 13/1/2021 con cui il bilancio di previsione è stato ora ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Richiamata la deliberazione C.C. 58 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021;

Dato atto che alle voci di entrata del bilancio di previsione 2021 corrispondenti ai tributi abrogati, sono stati previsti i medesimi importi già stanziati per l'anno 2020, al lordo delle riduzioni operate a seguito delle disposizioni emergenziali emanate per far fronte alla crisi economica e sociale determinata dalla diffusione epidemiologica dal COVID-19;

Richiamato l'art. 9 ter del D.L. 28/10/2020 n. 137 (cd. Decreto Ristori) il quale, nell'ambito delle misure adottate per far fronte alla pesante crisi connessa all'emergenza epidemiologica e finalizzate specificatamente alla ripresa delle attività economiche e turistiche, ha previsto l'esenzione dal pagamento del canone in oggetto per il periodo 1/1/2021 – 31/3/2021 per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (*dehor*) e per i titolari di concessioni o autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti in aree di mercato);

Ritenuto opportuno, in linea con quanto previsto con la deliberazione GC 35/2020 e in coerenza con la volontà manifestata dall'Amministrazione di agevolare la ripresa economica delle attività presenti sul territorio, disporre l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni realizzate attraverso *dehor* per tutto l'anno 2021;

Ritenuto, per quanto sopra e in linea generale, di approvare un quadro tariffario che non contempli significativi aumenti a carico dei soggetti che occupano spazi ed aree pubbliche ovvero pongono in essere iniziative pubblicitarie, ma semplici assestamenti dettati anche dal recepimento della nuova disciplina normativa del canone unico;

Ritenuto altresì, per quanto concerne il servizio di pubbliche affissioni, affidato a soggetto esterno, di operare una rivalutazione delle tariffe riparametrando quelle preesistenti (vigenti sin dal 1997) all'aumento del costo del carburante;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 10/2/2021 con la quale è stato individuato il funzionario responsabile per la gestione e riscossione del canone in oggetto;

Visto il Bilancio di Previsione 2021;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di approvare le seguenti tariffe e coefficienti relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e a quello per l'occupazione delle aree mercatali, descritti nelle seguenti tabelle allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- ✓ TABELLA A – Tariffe annuali e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ✓ TABELLA B – Tariffe annuali e giornaliera per l'esposizione pubblicitaria;

- ✓ TABELLA C – Tariffe del canone per le pubbliche affissioni;
- ✓ TABELLA D – Tariffe annuali e giornaliere del canone per l'occupazione delle aree mercatali.

Di dare atto che le tariffe troveranno applicazione sin dal 1/1/2021 in luogo del Canone OSAP e dell'imposta di pubblicità;

Di prevedere per tutto l'anno 2021 l'esenzione dal pagamento del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate attraverso dehor da parte di imprese di pubblico esercizio;

Di stabilire che per il 2021 il termine per il pagamento del canone annuale relativo all'esposizione di messaggi pubblicitari già esistenti sia differito al 31/3/2021;

Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione, unanime e favorevole, immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pino Torinese, lì 11 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Risorse Tributarie e Affari Legali

d.ssa Giancarla AIMASSO

(FIRMATO DIGITALMENTE)



COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino
Servizio Finanziario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile per la proposta di deliberazione ad oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ART. 1 COMMI 816 SS L. 160/2019 –

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI – ART. 1 COMMI 838 SS L. 160/2019- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE- ANNO 2021.

Pino Torinese, li 17/02/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
D.ssa Claudia EBLOVI
(firmato digitalmente)

TABELLA A - TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

	TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	COEFFICIENTE	ZONA 1		ZONA 2 (RIDUZIONE 20%)	
			TARIFFA ANNUA AL MQ		TARIFFA ANNUA AL MQ	
PERMANENTI	1 SUOLO PUBBLICO, SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI CON CAVI E CONDUTTURE (DIVERSE DA PUBBLICI SERVIZI)	1,67	50,100 €		€	40,08
	2 CHIOSCHI, EDICOLE, DEHOR STABILI, ESPOSITORI DI PRODOTTI IN GENERE O CON MERCI DESTINATE ALLA VENDITA DA PARTE DI ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA	1,00	30,000 €		€	24,00
	3 OCCUPAZIONI REALIZZATE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONI (art. 23 comma 3 lett. a) Regolamento comunale) - installazione unico apparato	0,40	132,000 €		€	105,60
	4 OCCUPAZIONI REALIZZATE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONI (art. 23 comma 3 lett. b) Regolamento comunale) - occupazione multipla - tariffa per ciascun apparato installato oltre al primo	0,20	66,000 €		€	52,80
	5 DEHORS STABILI DI BAR/RISTORANTI/PIZZERIE/PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE	-	- €		€	-
	6 OCCUPAZIONI PERMANENTI DIVERSE DALLE PRECEDENTI	5,00	150,000 €		€	120,00
				TARIFFA GIORNALIERA AL MQ		TARIFFA GIORNALIERA AL MQ
TEMPORANEE	7 IMPALCATURE, PONTEGGI, CANTIERI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA	2,00		1,200 €		0,960 €
	8 SCAVI PER LA POSA DI CAVI O CONDUTTURE ANCHE EFFETTUATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	1,67		1,002 €		0,802 €
	9 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	2,67		1,602 €		1,282 €
	10 TRASLOCHI, POTATURE, OCCUPAZIONI OCCASIONALI PER LE QUALI NON SIA PREVISTA L'ESENZIONE	1,67		1,002 €		0,802 €
	11 DEHORS STAGIONALI DI BAR/RISTORANTI/PIZZERIE/ PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE	-		- €		- €
	12 OCCUPAZIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI	5,00		3,000 €		2,400 €

TABELLA B - CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI						
CANONE ANNUALE - tariffa standard euro 30						
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO	DIMENSIONI	COEFFICIENTE	TARIFFA ANNUALE ZONA 1	TARIFFA ANNUALE ZONA 2	TARIFFA 2020	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA OPACA	FINO AD 1 MQ	0,5	14,98	12,26 €	13,62	
	TRA 1 E 5 MQ	0,6	18,74	15,34 €	17,04	
	TRA 5 E 8 MQ	0,9	28,12	23,00 €	25,56	
	OLTRE 8 MQ	1,1	37,49	30,67 €	34,08	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA	FINO AD 1 MQ	0,9	30,00	24,54 €	27,27	
	TRA 1 E 5 MQ	1,1	37,49	30,67 €	34,08	
	TRA 5 E 8 MQ	1,4	46,86	38,34 €	42,60	
	OLTRE 8 MQ	1,7	56,23	46,01 €	51,12	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO	AUTOMEZZI INFERIORI A 30 Q.LI	2,5	74,37	74,37 €	74,37	
	AUTOMEZZI SUPERIORI A 30 Q.LI	3,7	111,54	111,54 €	111,54	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO	MOTOVEICOLI	1,2	37,17	37,17 €	37,17	
	RIMORCHI INFERIORI A 30 Q.LI	5,0	148,74	148,74 €	148,74	
	RIMORCHI SUPERIORI A 30 Q.LI	7,4	223,11	223,11 €	223,11	
CANONE GIORNALIERO - tariffa standard euro 0,60						
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO	DIMENSIONI	COEFFICIENTE	TARIFFA ANNUALE ZONA 1	TARIFFA ANNUALE ZONA 2	TARIFFA MQ PER 30 GG	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA OPACA	FINO AD 1 MQ	2,27	1,50	1,23 €	1,36	
	TRA 1 E 5 MQ	2,84	1,87	1,53 €	1,70	
	TRA 5 E 8 MQ	4,26	2,81	2,30 €	2,56	
	OLTRE 8 MQ	5,68	3,75	3,07 €	3,41	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA	FINO AD 1 MQ	4,54	3,00	2,45 €	2,73	
	TRA 1 E 5 MQ	5,68	3,75	3,07 €	3,41	
	TRA 5 E 8 MQ	7,10	4,69	3,83 €	4,26	
	OLTRE 8 MQ	8,52	5,62	4,60 €	5,11	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO	VOLANTINAGGIO	5,16	3,41	2,79 €	3,10	
	MESSAGGI SONORI	10,33	6,82	5,58 €	6,20	
	STRISCIONI FINO A 5,5 MQ	28,41	18,75	15,34 €	17,04	
	PROIEZIONI LUMINOSE	82,63	49,58	49,58 €	49,58	
	LOCANDINE	2,72	1,80	1,47 €	1,63	

RISPOSTE:

IL VOLANTINAGGIO SI CALCOLA A GIORNO E PER PERSONA= 1 GIORNO 1 PERSONA DEVE EURO 3,10 MENTRE DUE GIORNI E TRE PERSONE = 3*2*3,10= 18,60

GLI STRISCIONI DESCRITTI COME FINO A 5,50 MQ SONO DA INTENDERSI I SOLI STRISCIONI CHE VENGONO INSTALLATI SOPRA LA STRADA. COME NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE . SOLO QUELLI. TUTTI GLI ALTRI SEGUONO LE TARIFFE ED I MQ DELLA NORMALE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

LE LOCANDINE SONO SOLO QUELLE CHE VENGONO ESPOSTE NEI LOCALI PUBBLICI. LA MISURA E' FINO AL MQ.

TABELLA C - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI			
tariffa standard giornaliera 0,60 euro			
COEFFICIENTE	TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI in euro per manifesto	AUMENTO PER SUCCESSIVI 5 GIORNI in euro per manifesto	
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO MANIFESTI FINO A 1 MQ PER CONSEGNE INFERIORI A 50 FOGLI	5,00 €	3,00 €	1,00
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO MANIFESTI FINO A 1 MQ PER CONSEGNE SUPERIORI A 50 FOGLI	4,17 €	2,50 €	0,70
TARIFFA PER URGENZA	83,33 €	50,00	

TABELLA D - TARIFFE AREA MERCATALE

AREA MERCATALE - POSTO FISSO - TARIFFA ANNUALE AL MQ								
tipologia	tariffa base	coefficiente/riduzione			tariffa finale			
		riduzione 30%	fino al 25%					
ALIMENTARI	€	30,00	€	21,00	€	0,50	€	10,50
NON ALIMENTARI	€	30,00	€	21,00	€	0,50	€	10,50
PRODUTTORI AGRIC	€	30,00	€	21,00	€	0,30	€	6,30
AREA MERCATALE - SPUNTISTI - TARIFFA GIORNALIERA AL MQ - COMPRESIVA DI TARI GIORNALIERA								
tipologia	tariffa base	coefficiente/riduzione			tariffa finale			
		fino 25%						
ALIMENTARI	€	0,60		0,700	€	€		0,42
NON ALIMENTARI	€	0,60		0,450	€	€		0,27



COMUNE DI PINO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Delibera di
Giunta Comunale N. **16**

Reg. Deliberazioni Anno 2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ART. 1 COMMI 816 SS L. 160/2019 – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI – ART. 1 COMMI 838 SS I. 160/2019- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE- ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'art. 107, comma 3, lettera h), del D.Lgs 267/2000

si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal **24 febbraio 2021**

ed è contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Pino Torinese, lì 24 febbraio 2021

Il Segretario Generale
PALERMITI Daniele
(firmato digitalmente)